

ALLEGATO "A" AL REP. N. 10359/7019

"FONDAZIONE ARIANNA ANTICOAGULAZIONE ETS"

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

1.1 Su iniziativa della "A.I.P.A. – ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI BOLOGNA A.P.S", già "Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati – A.I.P.A.", sede di Bologna (d'ora in avanti anche A.I.P.A.) e del Prof. Gualtiero Palareti, è costituita la "FONDAZIONE ARIANNA ANTICOAGULAZIONE" (d'ora in avanti "Fondazione").

1.2 La Fondazione ha durata illimitata.

1.3 La Fondazione ha sede in Bologna (BO), attualmente in Via Paolo Fabbri n. 1/3, C.A.P. 40138, e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione. La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso comune può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione stesso e non costituisce modifica statutaria.

1.4 La Fondazione, istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, intende operare nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti. La Fondazione richiede il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) secondo le disposizioni in vigore. Successivamente alla avvenuta iscrizione al RUNTS, essa indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ed evidenzierà nella propria denominazione sociale l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Articolo 2

SCOPO ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

2.1 La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro, a carattere scientifico, e svolge, in via principale, la propria attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017. In particolare, la Fondazione svolge le attività di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. 117/2017:

- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

2.2 La Fondazione intende svolgere, promuovere, sostenere e favorire l'attività di studio e di ricerca, sia di base che applicata, nel settore dei farmaci ad azione anticoagulante e/o antitrombotica, delle loro caratteristiche farmacologiche e di impiego, nonché analizzare e catalogare i risultati degli studi clinici e la valutazione e il miglioramento dell'efficacia e della sicurezza dei predetti farmaci. L'obiettivo di fondo della Fondazione, è rappresentato dalla necessità di migliorare i risultati nell'impiego di tali farmaci, aumentando la conoscenza delle loro caratteristiche e delle corrette modalità di utilizzo da parte dei Professionisti coinvolti, contribuendo ad un più informato, consapevole e appropriato uso da parte dei cittadini-pazienti e coinvolgendo famigliari, assistenti e operatori del settore. Per lo svolgimento della propria attività si avvale del supporto, tra gli altri,

della “A.I.P.A. – Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Bologna A.P.S” e di eventuali altri enti e organizzazioni attive nello stesso settore o in settori analoghi.

2.3 La Fondazione intende, altresì, operare quale Contract Research Organization (CRO), ai sensi del D.M. 15 novembre 2011 e delle altre norme in materia, fornendo in tal modo concreto sostegno alla ricerca in campo clinico e farmaceutico.

2.4 Per il miglior conseguimento delle proprie finalità, la Fondazione, nei limiti dei mezzi disponibili, può svolgere, direttamente o in collaborazione con altre fondazioni, istituzioni, società, enti pubblici o privati, le seguenti attività:

- a) favorire la realizzazione di appropriata ricerca clinica dedicata preferibilmente alla valutazione dell’effetto dei farmaci e della loro gestione pratica nelle condizioni di vita reale e diffonderne i risultati;
- b) aumentare e diffondere nel personale professionale coinvolto (tra i quali medici ospedalieri, di Medicina Generale, specialisti, laboratoristi, farmacisti, infermieri e personale di assistenza) le conoscenze disponibili sulla materia, favorendone la formazione e l’informazione, anche mediante l’aggiornamento circa la continua comparsa di nuovi dati della ricerca clinica scientifica internazionale;
- c) contribuire alla formazione del personale professionale coinvolto, anche favorendo la realizzazione di iniziative formative teorico/pratiche sulle materie in oggetto;
- d) contribuire al miglioramento dei trattamenti anticoagulanti mediante un registro prospettico dei dati dei pazienti in trattamento anticoagulante a lungo termine, raccolti dai centri clinici o da singoli professionisti coinvolti nella gestione di pazienti anticoagulati;
- e) dare risposte tecnicamente valide alle domande che i professionisti vorranno rivolgere rispetto alle iniziative della Fondazione;
- f) fornire ai pazienti e alle loro famiglie strumenti per una corretta conoscenza delle caratteristiche di questi trattamenti, le modalità per un loro più corretto impiego, fornendo loro risposte ai quesiti che vorranno porre in merito all’uso dei farmaci;
- g) agire per favorire il mantenimento nel tempo da parte dei pazienti di una adeguata aderenza al trattamento;
- h) promuovere e organizzare conferenze, dibattiti, convegni e manifestazioni medico specialistiche o a carattere scientifico;
- i) svolgere attività di supporto a carattere editoriale, anche mediante l’utilizzo di supporti audiovisivi, coerenti con le finalità o l’oggetto di attività della Fondazione;
- l) svolgere attività di formazione, ricerca e divulgazione scientifica, con l’obiettivo di migliorare costantemente l’assistenza ai pazienti e aggiornare la pratica clinica;
- m) creare ed implementare un sito web dinamico che possa un giorno fungere da portale di riferimento per tutti quegli utenti, persone fisiche, società, enti pubblici e privati, che intendano accedere alle informazioni che la Fondazione metterà a disposizione a seguito degli esiti dell’attività svolta;

n) operare quale CRO, nel rispetto delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica e delle altre norme di settore, per la esecuzione di studi e sperimentazioni cliniche.

2.5 Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie. In particolare, al fine di conseguire gli obiettivi suindicati, essa può:

- instaurare rapporti di collaborazione con enti, istituzioni ed altre realtà operanti in settori analoghi, con Università, Aziende Ospedaliere-Universitarie e altre strutture sanitarie, con il preciso intendimento di condividere informazioni e know how;
- stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati, inclusi rapporti in convenzione o accreditamento con il SSN;
- sostenere direttamente ogni attività che risulti utile al raggiungimento dei propri fini;
- svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali e accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;
- effettuare investimenti immobiliari o mobiliari necessari o utili al raggiungimento dei propri fini, nei limiti consentiti dalla legge;
- promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;
- promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie;
- assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto e le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

2.6 La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.

2.7 La Fondazione può svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

Articolo 3

FONDATORI

3.1 Sono Fondatori:

- A.I.P.A. – Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Bologna A.P.S;
- Prof. Gualtiero Palareti, Malattie Cardiovascolari, Università di Bologna, nato a Cesena il 22 maggio 1943, residente a Bologna in Via Scipione Dal Ferro 14, 40138 Bologna.

Articolo 4

PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai conferimenti dei Fondatori, dettagliatamente illustrati nell'Atto Costitutivo, ed è incrementabile con proventi da liberalità, contributi di enti pubblici e di privati, lasciti e legati ovvero altre entrate, sempre connesse allo svolgimento di attività istituzionali, erogate da Fondatori e da terzi, espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

4.2 Una volta iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore il fondo di dotazione (indisponibile) si riduce ad Euro 30.000,00 (trentamila,00), o comunque al valore minimo previsto nell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione in detto registro. La riduzione del fondo di dotazione indisponibile si produrrà *ipso jure* per effetto della sola iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con imputazione a patrimonio disponibile dell'eccedenza.

4.3 La Fondazione impiega eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività indicate nel presente statuto e nel pieno rispetto delle proprie finalità.

4.4 Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Articolo 5

ENTRATE

5.1 Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione potrà disporre delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nell'articolo 2 del presente Statuto, dallo svolgimento delle attività diverse di cui al medesimo articolo 2 nei limiti ivi indicati e da raccolte fondi, finalizzate al finanziamento delle proprie attività di interesse generale, nonché dalle erogazioni liberali e dai contributi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

Articolo 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 La Fondazione è amministrata da un numero di membri compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di nove, incluso il Presidente. Ad essi si applica l'articolo 2382 del codice civile. In sede di costituzione e per i successivi rinnovi, le nomine competono ai Fondatori come segue:

- nel caso in cui il Consiglio sia formato da cinque componenti, tre componenti sono nominati dalla A.I.P.A. – Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Bologna A.P.S, due componenti sono nominati dal Prof. Gualtiero Palareti;
- nel caso in cui il Consiglio sia formato da sette componenti, quattro componenti vengono nominati dalla A.I.P.A. – Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Bologna A.P.S, tre componenti vengono nominati dal Prof. Gualtiero Palareti;
- nel caso in cui il Consiglio sia formato da nove componenti, cinque componenti vengono nominati dalla A.I.P.A. – Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Bologna A.P.S, quattro componenti vengono nominati dal Prof. Gualtiero Palareti.

7.2 Nell'ipotesi in cui uno dei Fondatori venga meno o per qualsiasi motivo non vi provveda, l'intero Consiglio è nominato dall'altro Fondatore.

7.3 Le nomine di competenza di A.I.P.A. sono assunte con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

7.4 In deroga a quanto stabilito nei precedenti punti 7.1 e 7.2, successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in sede di rinnovo dell'organo amministrativo, entro tre mesi dalla scadenza del mandato il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, affinché deliberi in ordine alla determinazione del numero dei componenti, nonché per la nomina degli

stessi. Nel caso di mancata convocazione, il Consiglio in carica assume le determinazioni sul numero e la nomina dei componenti in sede di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, con le maggioranze stabilite nel successivo articolo 8, il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7.6 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica.

7.7 Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

7.8 Ad avvenuta iscrizione nel Registro di cui al punto 7.4, nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione perché provveda ad effettuare la sostituzione del componente venuto meno. I membri nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza dei membri sostituiti.

7.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente secondo quanto stabilito dall'articolo 9. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. Esso è convocato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con tre giorni di anticipo. Esso si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle formalità di cui sopra, siano presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di Controllo.

7.10 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diverse ipotesi previste dallo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.11 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal Consigliere eletto dagli intervenuti.

7.12 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare dirigenti e dipendenti della Fondazione ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.

7.13 Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione medesima.

Articolo 8

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto, provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento dello scopo istituzionale e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti in carica il Comitato Esecutivo che, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione e a seconda del numero di Consiglieri eletti, è composto di un numero di componenti variabile da tre a cinque. Esso adotta, in caso di urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli di cui al successivo punto 8.5.

8.3 Il Consiglio, oltre che al Presidente e al Comitato Esecutivo, può delegare proprie attribuzioni specifiche a uno o più Consiglieri, al Direttore o a terzi determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega; il Consiglio può, altresì, designare un amministratore delegato od anche attribuire procure a soggetti diversi dai precedenti.

8.4 Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

8.5 Al Consiglio spetta, tra l'altro, di:

- a) fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;
- b) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto, nell'atto costitutivo e nei programmi prefissati;
- c) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- d) deliberare sull'accettazione delle liberalità, dei lasciti e dei legati;
- e) decidere in ordine all'eventuale nomina del Direttore della Fondazione;
- f) provvedere alla nomina dell'Organo di controllo;
- g) approvare il bilancio annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- h) nominare, a propria discrezione, un Comitato Scientifico o altri comitati, disciplinandone il funzionamento mediante regolamenti;
- i) adottare, a propria discrezione, regolamenti interni necessari per lo svolgimento delle attività della

Fondazione;

l) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione;

m) deliberare le modifiche dello Statuto, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 14;

n) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto;

o) esercitare ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

8.6 Il Consiglio può stabilire annualmente emolumenti a favore dei propri membri, oltre a disciplinare le modalità di rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

8.7 I verbali del Consiglio di Amministrazione, trascritti negli appositi registri, dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

9.1 Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza della Fondazione.

9.2 Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, sovrintendere al funzionamento della Fondazione e vigilare sull'osservanza degli scopi statutari, rappresentare la Fondazione in giudizio e davanti a terzi, curare l'esecuzione delle delibere consiliari.

9.3 Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento della Fondazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

9.4 Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, al Direttore o a terzi. Egli convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità indicate nell'articolo 7 del presente statuto.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 10

IL DIRETTORE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio, con l'incarico di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio stesso, del Presidente, nonché di provvedere alla gestione ordinaria della Fondazione lungo le linee programmatiche decise dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 Entro i suddetti limiti il Direttore può avere il potere di firma.

10.3 Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, nella veste anche di

Segretario dello stesso, senza diritto di voto quando non sia membro del Consiglio.

Articolo 11

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

11.1 L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie nella relazione di missione.

11.2 Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

11.3 Qualora la Fondazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro, o al diverso valore previsto per legge, dovrà provvedere a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

11.4 Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro, o al diverso valore previsto per legge, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Articolo 12

L'ORGANO DI CONTROLLO

12.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, nella forma di componente singolo o organo collegiale di tre membri e in questo caso ne nomina anche il Presidente. I primi componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dai Fondatori.

12.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e comunque da chi presiede l'Organo.

12.3 I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 Esso esercita, inoltre, la revisione legale nei casi previsti dalla legge.

12.6 L'Organo di Controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli

5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

12.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13

REGOLAMENTI

13.1 Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

MODIFICHE DELLO STATUTO

14.1 Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei componenti in carica e sottoposte all'eventuale approvazione, ove necessaria, dell'autorità tutoria nei modi di legge.

Articolo 15

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

15.1 In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

15.3 Verificatasi l'estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16

NORMA DI RINVIO

16.1 Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e le leggi in materia pro tempore vigenti.

16.2 Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore, anche in conseguenza di norme sopravvenute, debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nel corso della sua permanenza in detto Registro.

F.TI: GUALTIERO PALARETI - ILARIA MONTANARI NOTAIO